

DECRETO COMMISSARIO

N. 38 del 14.06.2012

OGGETTO: Concessione di costruzione e successiva gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto. Convenzione del 18.4.2005 (Rep. N. 27156; Racc. n. 14460) ai rogiti del Notaio Dott. Antonio Abbate di Grosseto. CIG 23536884C7. Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 981 del 13/03/08). Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie. Copertura assicurativa per il verificatore interno all'Ente. Impegno e liquidazione di spesa a Onebroker s.r.l.

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 69 del 28.12.2011 ha previsto:
 - la cessazione delle funzioni e dei relativi organi della preesistente Comunità di Ambito Toscana Sud e il contestuale trasferimento delle funzioni da questa esercitate, a far data dal 01.01.2012, ad un nuovo soggetto denominato "Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud" ai sensi dell'art. 31;
 - la costituzione degli organi della nuova Autorità entro il 30.06.2012;
 - che, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al termine di effettivo insediamento dei nuovi organi, le funzioni attribuite ai medesimi siano esercitate da un Commissario;
 - che il Commissario è da individuarsi nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica al 31.12.2011, della preesistente Comunità di Ambito;
- alla data del 31.12.2011, giusta atto di nomina intervenuto con Deliberazione Assembleare della Comunità di Ambito Toscana Sud n. 1 del 2008, risultava in carica - quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - il Sig. Paolo Nannini;

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità ha in essere un rapporto contrattuale con Futura S.p.A., giusta Convenzione del 18.4.2005 ai rogiti del Dott. Antonio Abbate (Rep. n. 2756 Racc. n. 14460), relativo all'affidamento della realizzazione e successiva gestione del complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto, da ubicarsi in Loc. Strillaie (GR) (di seguito anche solo l'"Impianto");
- Futura S.p.A. ha poi ottenuto i necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale, rispettivamente con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 5164 del 27.12.2006 e con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 981 del 13.3.2008 (unitamente i "Provvedimenti di Autorizzazione");

- in data 30.3.2009 sono stati conseguentemente affidati a Futura S.p.A. i lavori per la realizzazione dell'Impianto;
- con atto ai rogiti del notaio Dott. Alberto Messeri (Rep. n. 45753; Racc. n. 12223) in data 29.3.2011 è stato sottoscritto specifico atto di Addendum all'originario rapporto contrattuale;
- nell'ambito dei predetti Provvedimenti di Autorizzazione, la Provincia di Grosseto ha subordinato la pronuncia di compatibilità ambientale relativa all'Impianto al rispetto di alcune prescrizioni relative a "Viabilità e Trasporti";
- allo scopo di dare seguito alle prescrizioni imposte, la preesistente Comunità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Comune di Grosseto sottoscrivevano, in data 16.9.2011, specifico Protocollo di Intesa (precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione della Comunità di Ambito n. 24 del 15.9.2011), in ragione del quale veniva sostanzialmente concordato che:
 - (a) il Comune di Grosseto avrebbe predisposto progettazione preliminare dell'intervento relativo, nello specifico, all'adeguamento "della rete viaria prevista dal progetto (strada delle Strillaie), in conformità alle prescrizioni dei provvedimenti VIA ed AIA e finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto in tempi compatibili con le predette prescrizioni";
 - (b) la Comunità di Ambito avrebbe fatto propria la progettazione, incaricando Futura S.p.A. della redazione della progettazione definitiva/esecutiva, altresì definendo con questa ogni conseguente rapporto economico-tariffario "in modo tale da assicurare in ogni caso il mancato pregiudizio delle condizioni di equilibrio economico/finanziario della concessione";
 - (c) il Comune di Grosseto avrebbe partecipato al costo di realizzazione dell'intervento per una cifra pari ad Euro 550.000;
- in esecuzione degli impegni assunti, il Comune di Grosseto predisponendo la progettazione preliminare dell'intervento;
- la Comunità di Ambito provvedeva a rivedere/integrare la progettazione predisposta dal Comune di Grosseto e - sulla scorta della nota di Futura S.p.A. dell'11.10.2011 (Prot. n. 129) e di quanto statuito con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2011, anche alla luce del disposto di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in tema di affidamento al concessionario di lavori nuovi o supplementari (ipotesi riconosciute come esistenti nella fattispecie considerata) - incaricava Futura S.p.A., con nota dell'8.11.2011 (Prot. n. 2123), di procedere alla conseguente redazione della progettualità definitiva/esecutiva;
- in data 21.11.2011, Futura S.p.A. consegnava la progettazione definitiva/esecutiva all'uopo predisposta e questa veniva approvata dalla Comunità di Ambito, giusta Determinazione Dirigenziale n. 157 del 23.11.2011 ed altresì trasmessa, in pari data, alla Provincia di Grosseto

- Settore Ambiente, al fine di verificare la rispondenza di questa rispetto alle prescrizioni contenute nei Provvedimenti di Autorizzazione (nota Prot. n. 2216);
- con nota prot. n. 2443 del 20.12.2011 la Comunità di Ambito trasmetteva la progettazione anche al Comune di Grosseto, Ufficio Lavori Pubblici;
- con Deliberazione Assembleare n. 11 del 28.11.2011, la Comunità di Ambito – nel più ampio quadro concessorio in essere con Futura S.p.A. e nel novero di ulteriori e distinte decisioni concernenti suddetto rapporto - stabiliva che il montante complessivo dei costi di progettazione e realizzazione dei lavori – pari ad Euro 1.584.456,78 IVA esclusa e comprensivi di oneri tecnici e rilascio pareri, somme a disposizione per la stazione appaltante e oneri per la sicurezza come risultanti dall'atto di approvazione progettuale adottato con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 157 del 23.11.2011 – sarebbe stato riconosciuto, al netto della contribuzione posta a carico del Comune di Grosseto e riconosciuta nell'ambito del Protocollo di Intesa, quale costo di investimento nel quadro tariffario della concessione;
- successivamente anche Futura S.p.A., nell'ambito dell'acquisizione dei pareri di competenza, procedeva alla consegna della progettazione definitiva/esecutiva presso i competenti uffici comunali e provinciali;
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30.11.2011, alla luce di quanto già statuito con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2011 e con Deliberazione Assembleare n. 11 del 28.11.2011, il Consiglio di Amministrazione incaricava Presidente, Direttore e Responsabile del Procedimento, ciascuno nell'ambito delle rispettive e proprie competenze, di adottare ogni provvedimento "utile al perfezionamento dell'affidamento dei lavori aggiuntivi concernenti la realizzazione della strada comunale delle Strillaie" ed ancora il Direttore ed il Responsabile del Procedimento di "provvedere nel senso ritenuto più opportuno e maggiormente confacente al fine di prevedere un estendimento dei rapporti in essere con Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e Commissione di Collaudo in Corso d'Opera";
- in data 11.5.2012, Futura S.p.A. riconsegnava all'Autorità di Ambito la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi come attuativa delle prescrizioni imposte da Provincia e Comune di Grosseto;
- in data 12.06.2012 Futura S.p.A. consegnava documentazione integrativa necessaria per fronteggiare le richieste di quanto emerso nell'incontro del 30.5.2012;

VISTO la determina dirigenziale n° 162 del 22/12/2009 con cui veniva affidato alla ditta ONEBROKER il servizio di brokeraggio per questo Ente;

CONSIDERATO CHE con proprio Decreto n. 2 del 05.01.2012 è stato approvato il bilancio di previsione di questo Ente che prevede sufficiente disponibilità finanziaria nel capitolo riservato alle coperture assicurative;

CONSIDERATO CHE ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto tra Autorità di ambito e Comune di Grosseto in data 16.09.2011 è necessaria l'effettuazione da parte dell'Autorità di Ambito della verifica della progettazione definitiva/esecutiva presentata da Futura spa;

TENUTO CONTO del Decreto Commissariale 37 del 24.05.2012 con il quale si stabilisce di effettuare la verifica interna e di incaricare della stessa il dipendente Ing. Enzo Tacconi, responsabile dell'Area Pianificazione, Gestione e Controllo;

VISTA la necessità di procedere alla stipula di idonea copertura assicurativa di legge, si ritiene necessario attribuire alla Ditta ONEBROKER, già broker dell'Ente, anche i compiti di stipulazione di apposita polizza assicurativa a garanzia dell'Ente e del Dipendente incaricato di effettuare le verifiche interne di validità e correttezza della progettazione in oggetto stabilendo che:

- il contraente Paolo Nannini stipula, in qualità di commissario/legale rappresentante dell'Ente, la polizza per la copertura delle responsabilità professionali del verificatore interno stabilendo pertanto che l'assicurato sarà l'ing. Enzo Tacconi cui viene contestualmente riconosciuto suddetto incarico;

VISTO il questionario pre-compilato dall'Ing. Enzo Tacconi e rimesso al Dott. Bianchi Paolo della Ditta ONE BROKER per la valorizzazione della polizza richiesta (Allegato 1);

PRESO ATTO del preventivo rimesso a mezzo e-mail all'Ing. Tacconi Enzo per l'importo di Euro 1340,00 (Allegato 2);

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio affari contabili economici e finanziari in relazione alla disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO procedere in data odierna al pagamento di suddetto importo secondo quanto stabilito con il Broker Paolo Bianchi inviandogli contestuale nulla osta a procedere all'emissione della relativa polizza assicurativa con inizio della copertura assicurativa alla data con cui è stata accettata la stessa dagli uffici interessati;

VISTA la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento della realizzazione e successiva gestione del complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto, da ubicarsi in Loc. Strillaie (GR) siglata in data 18.4.2005 ed il relativo Addendum;

VISTE E RICHIAMATE tutte le note citate;

VISTE E RICHIAMATE tutte le Deliberazioni citate ivi comprese, in particolare, la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2011, la Deliberazione Assembleare n. 11 del 28.11.2011 e la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30.11.2011;

VISTI E RICHIAMATI i Provvedimenti di Autorizzazione adottati con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 5164 del 27.12.2006 e con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 981 del 13.3.2008;

VISTO E RICHIAMATO il Protocollo di Intesa siglato con il Comune di Grosseto in data 16.9.2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 05.01.2012;

ACQUISITO la regolarità tecnica congiunta a norma dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato in ordine alla regolarità tecnica del presente decreto, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 151 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la regolarità contabile apposta dal Responsabile del Servizio Affari Contabili Economici e Finanziari attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con il presente atto, a norma dell'art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di conferire alla Ditta ONEBROKER, già broker dell'Ente, anche i compiti di stipulazione di apposita polizza assicurativa a garanzia dell'Ente e del Dipendente incaricato di effettuare le verifiche interne di validità e correttezza della progettazione in oggetto;
3. di stabilire che il contraente Paolo Nannini stipula, in qualità di commissario, la polizza per la copertura delle responsabilità professionali del verificatore interno stabilendo pertanto che l'assicurato sarà l'ing. Enzo Tacconi come da incarico definito con Decreto Commissariale 37 del 24.05.2012;
4. di imputare la somma preventivata dal Broker Paolo Bianchi sulla base del questionario inviatogli dall'Ing. Tacconi Enzo in Euro 1.340,00 al titolo I, funzione 01, servizio 03 capitolo 314 "assicurazioni" del bilancio di previsione con sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il presente decreto al Responsabile del Servizio affari contabili economici e finanziari affinché proceda al pagamento del premio e contestuale formalizzazione del nulla osta al broker per la stipula della polizza in esame;
6. di trasmettere il presente decreto all'Ing. Enzo Tacconi a cui è stato affidato l'incarico di verificatore interno all'Ente della progettazione richiamata in premessa;
7. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 27 GIU. 2012

Siena, li 27 GIU. 2012




F.to Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

27 GIU. 2012
Siena, li



F.to Commissario
Paolo Nannini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 14 GIU. 2012

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



F.to Commissario
Paolo Nannini

OGGETTO: OGGETTO: Concessione di costruzione e successiva gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto. Convenzione del 18.4.2005 (Rep. N. 27156; Racc. n. 14460) ai rogiti del Notaio Dott. Antonio Abbate di Grosseto. CIG 23536884C7. Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 981 del 13/03/08). Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie. Copertura assicurativa per il verificatore interno all'Ente. Impegno e liquidazione di spesa a Onebroker s.r.l.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 14 GIU. 2012

Il Commissario Unico




F.to Paolo Nanni

Supporto Tecnico del
Commissario ai sensi L.R.
69/2011

F.to Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, 14 GIU. 2012



Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
F.to Dott.ssa Elisa Billi

ALLEGATO 4
QUESTIONARIO PROPOSTA-

(Composto di 2 pagine)

**MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

AVVISO IMPORTANTE

- (1) La presente proposta deve essere compilata dal Proponente stesso. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato.
- (2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
- (3) La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".
- (4) La Validità temporale del presente questionario non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di compilazione e firma dello stesso.
- (5) **IL PREMIO È DOVUTO IN UNA UNICA SOLUZIONE.**
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DAGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI A FAVORE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ. EVENTUALI FRAZIONAMENTI DEL PREMIO POTRANNO ESSERE CONCORDATI DI VOLTA IN VOLTA TRA CONTRAENTE/ASSICURATO E ASSICURATORI.
AVVERTENZA!
NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.

PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLE DEFINIZIONI, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 3 "PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO" DELLE "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" E 14 "CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE" DELLE "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO".

Proponente AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD	
Nome del professionista assicurato (Verificatore Interno) ENZO TACCONI	Codice Fiscale TCCN2276A08A390R
Stazione appaltante AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD	Sede VIA DELLA PACE 37, INT. 5 LOC. RENACCIO - 53100 SIENA

ALLEGATO 4
QUESTIONARIO PROPOSTA-

(Composto di 2 pagine)

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
V. ABILITA'	GROSSETO-LOC. STULLAIE

Data prevista inizio lavori dell'Opera	Durata prevista fine lavori dell'Opera
GIUGNO 2012	31.03 2012

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata
2 Mil E IVA ESCUSA	E 500.000

Data di accettazione dell'incarico del professionista assicurato
24 MARZO 2012

Se i lavori dell'opera sono già iniziati, seguono I tempi prestabiliti dal Committente?
I LAVORI NON SONO INIZIATI

Ci sono circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali per tale incarico ?
NO

Sono stati fatti negli ultimi 5 anni reclami contro il proponente o taluno degli Assicurandi, per danni attribuiti a negligenza professionale, errore o omissione?
NO

Il sottoscritto Proponente, anche a nome degli altri Professionisti da assicurare, conferma la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti nel presente modulo di proposta e negli allegati e, agli effetti della Legge sulla "Privacy" n°675/1996, autorizza gli assicuratori e l' Intermedio del Contratto a farne uso unicamente per la stipulazione e la gestione dell'assicurazione.

Data

14 GIUGNO 2012

Il Proponente

[Signature]



Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Questionario Proposta.

Data

14 GIUGNO 2012

Il Contraente

[Signature]


Zimbra

simona.piacentini@atotoscanasud.it

Fwd: ATS - CDR Strillaie TACCONI - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO

Da : Enzo Tacconi <enzo.tacconi@atotoscanasud.it> mar, 26 giu 2012, 13:48
Mittente : enzo tacconi <enzo.tacconi@gmail.com> 3 allegati
Oggetto : Fwd: ATS - CDR Strillaie TACCONI -
ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO
A : Simona Piacentini
<simona.piacentini@atotoscanasud.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Paolo Bianchi - OneBroker <p.bianchi@onebroker.it>
Date: 14 giugno 2012 12:58
Oggetto: R: ATS - CDR Strillaie TACCONI - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO
A: Enzo Tacconi <enzo.tacconi@atotoscanasud.it>
Cc: Andrea Corti <direttore@atotoscanasud.it>, Tommaso D'Onza
<donza@mmea.it>

Tacconi,

buongiorno, in merito alla presente sono a trasmettere qui di seguito la quotazione per le attività di cui al questionario da Lei trasmesso:

premio complessivo del certificato :€ 1.340,00=

(allego copia del testo comprensivo della nota informativa).

Per l'emissione e la copertura del rischio, oltre ad una comunicazione di assenso (anche a mezzo e-mail), mi occorre conoscere la data di inizio lavori che deve essere ripartata sul certificato.

Cordiali saluti.

Paolo Bianchi


OneBroker S.r.l.

Via Alfonso La Marmora, 53

50121 Firenze (FI)

Tel. +39 055 0946530**Fax.** +39 055 578920**Mob.** +39 335 8122037**Mail.** p.bianchi@onebroker.it**Web.** www.onebroker.it

RUI n. B000097212



Informativa Privacy - Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D.Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Da: enzo.tacconi@gmail.com [mailto:enzo.tacconi@gmail.com] **Per conto di** Enzo Tacconi

Inviato: mercoledì 13 giugno 2012 12:25

A: Paolo Bianchi

Cc: Andrea Corti; Tommaso D'Onza

Oggetto: ATS - CDR Strillaie TACCONI - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO

Gentilissimo Bianchi,

le trasmetto anche per email il questionario opportunamente compilato per attivare la copertura assicurativa.

rimaniamo in attesa del preventivo e dei relativi documenti integrativi per procedere alla predisposizione del pagamento.

Grazie

Enzo Tacconi

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Simona Piacentini** <simona.piacentini@atotoscanasud.it>

Date: 13 giugno 2012 12:01

Oggetto: TACCONI - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO

A: Paolo Nannini <p.nannini@gmail.com>, Enzo Tacconi
<enzo.tacconi@atotoscanasud.it>

COME D'ACCORDI CON ENZO RASMETTO QUANTO IN OGGETTO.
SALUTI
SIMONA

--

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata
dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud
Via della Pace 37 Loc. Renaccio 53100 Siena
Tel 0577 247075 Fax 0577 279500
simona.piacentini@atotoscanasud.it

Ufficio di Arezzo
P.zza Santa Maria in Gradi 4
52100 Arezzo
Tel 0575 401342 Fax 0575 403623
skype: ato.toscana.sud.arezzo



image004.png
136 B



image005.png
12 KB



FI_VERIFICATORE_BDB_2012.Signed.Upd.definitivo aggiornato.pdf
125 KB

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Questionario Proposta

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

ALLEGATO I
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

NOTA INFORMATIVA

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
INTERNO**

(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006,
come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008,
ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto (nel seguito: anche il "Certificato").

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

ALLEGATO 1

(composto di 9 pagine)

– NOTA INFORMATIVA –

- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2010: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it)

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).

* * *

B. INFORMAZIONI SUL CERTIFICATO

Il Certificato è stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza!

L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 6 ("Durata ed efficacia dell'Assicurazione") e 8 ("Proroga dell'Assicurazione") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

Avvertenza!

ALLEGATO 1

(composto di 9 pagine)

– NOTA INFORMATIVA –

Il Certificato è in forma "claims made". L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del Periodo di durata del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del Certificato.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 16 - "Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)" delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese):

- a) per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa,
- b) pregiudizi economici derivanti alla Stazione appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione eseguita dal personale degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante;
- d) per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni qui di seguito elencate.

- Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale":

- Art. 2 – Altre Assicurazioni,

- Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno":

- Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 14 – Condizioni di validità dell'Assicurazione
- Art. 15 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 16 – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)
- Art. 17 – Estensione territoriale
- Art. 19 – Vincolo di solidarietà
- Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali

Avvertenza!

Ai sensi dell'Art. 24 ("Clausola di raccordo") delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno", qualora durante il Periodo di validità della copertura assicurativa venga emanato il regolamento attuativo al D.Lgs. 152/2008, le parti convengono di comune accordo che le garanzie di cui al Certificato saranno adeguate rispetto a quanto previsto nel citato regolamento.

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

Avvertenza!

Il Certificato prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

- Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno":
 - Art. 14 – Condizioni di validità dell'Assicurazione
 - Art. 15 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
 - Art. 16 – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)
 - Art. 17 – Estensione territoriale.

- Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio e, in particolare,:
 - alla definizione di "Data di retroattività",
 - ai seguenti Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale":
 - Art. 2 – Altre assicurazioni
 - Art. 6 – Durata ed efficacia dell'Assicurazione
 - Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione,
 - nonché ai seguenti Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno":
 - Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione
 - Art. 18 – Massimale di Assicurazione
 - Art. 19 – Vincolo di solidarietà
 - Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
 - Art. 22 – Esclusione della responsabilità solidale.

- Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Art. 3 ("Periodicità e mezzi di pagamento del Premio") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

Avvertenza!

Le garanzie di cui al Certificato si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale e del Sottolimito di Indennizzo (ove previsto) indicati nel Certificato e/o nella Scheda di Copertura e/o nel Questionario Proposta.

Le prestazioni assicurative sono soggette alla Franchigia/Scoperto stabiliti nella Scheda di Copertura.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- alle Definizioni,
- nonché all'Art. 18 ("Massimale di Assicurazione") delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno".

Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie/Scoperti, del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche. Si segnala che le Franchigie/Scoperti, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo indicati oltre non necessariamente coincidono con quelli di cui alla Polizza:

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno inferiore al Massimale:

Massimale:

€ 500.000,00

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale:	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 495.000,00

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno inferiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 150.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno superiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
Danno:	€ 250.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 175.000,00

Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 135.000,00

Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 440.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza!

Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Certificato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.

Avvertenza!

Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Certificato.

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1 – “Dichiarazioni”, delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”,
- Art. 16 – “Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)”, delle “Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno”.

Avvertenza!

Ai sensi dell’art. 1895 del Codice Civile il Certificato è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Avvertenza!

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori.

Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell’aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 5 (“Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente”) delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, oltre che dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Esempio di aggravamento del rischio:

Il contratto cui la verifica si riferisce - originariamente avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori - è esteso anche alla progettazione esecutiva.

Esempio di diminuzione del rischio:

Il contratto cui la verifica si riferisce - originariamente avente ad oggetto sia l’esecuzione di lavori che la progettazione esecutiva - viene limitato alla sola esecuzione di lavori.

6. Premi

Il Premio è dovuto in una unica soluzione.

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Contraente/Assicurato e Assicuratori.

Avvertenza!

Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o degli intermediari eventualmente incaricati.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Copertura, alle Definizioni, nonché agli Articoli 3 “Periodicità e mezzi di pagamento del Premio” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale” e 14 “Condizioni di validità dell’Assicurazione” delle “Norme che regolano l’Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno”.

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

7. Rivalse

Avvertenza!

Gli Assicuratori hanno diritto di rivalsa nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto dall'Art. 23 ("Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno") delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno", nonché dall'art. 1916 del Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza!

Il Certificato non prevede il diritto di recesso da parte degli Assicuratori e dell'Assicurato/Contraente.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 7 ("Recesso in caso di Sinistro") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", nonché dagli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Certificato

(i) Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Certificato si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

(ii) Decadenza

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.

10. Legge applicabile al Certificato

Al Certificato è applicabile la legge italiana, così come previsto dall'Art. 12 ("Rinvio alle norme di legge") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

11. Regime fiscale applicabile al Certificato

Ai sensi dell'Art. 9 ("Oneri fiscali") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato ed ammontano al 22,25% del premio imponibile.

* * *

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

ALLEGATO 1
– NOTA INFORMATIVA –

(composto di 9 pagine)

Avvertenza!

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve dare avviso scritto, tramite lettera raccomandata, al Broker oppure agli Assicuratori, entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essi designati.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale":

- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente
- Art. 10 – Forma delle comunicazioni,

nonché ai seguenti Articoli delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno":

- Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
- Art. 21 – Clausola Broker.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

Il Certificato non prevede l'arbitrato in caso di controversia tra le parti, salvo quanto previsto dall'Art. 13 ("Oggetto dell'assicurazione") delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità professionale del Verificatore Interno".

ALLEGATO 1
- NOTA INFORMATIVA -

(composto di 9 pagine)

Avvertenza!

Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 11 ("Giurisdizione – Foro competente - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari") delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Enrico Bertagna.

Ultimo aggiornamento: Settembre 2011

ALLEGATO 2
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -

(composto di 11 pagine)

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
INTERNO**

(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente
modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- Assicurato:** la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
- Assicuratori:** alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's;
- Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- Codice Appalti:** D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
- Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
- Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
- Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
- Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
- Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
- Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;

ALLEGATO 2

(composto di 11 pagine)

– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

- Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
- Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
- Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
- Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
- Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
- Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- Somma assicurata o massima:** l'importo massimo della copertura Assicurativa;
- Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 29 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
- Verificatore:** il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- a) **L'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;**
- b) **l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;**

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il **Premio** è dovuto in un'unica soluzione.

Frazionamenti del **Premio** potranno essere concordati di volta in volta tra **l'Assicurato/Contraente** e gli **Assicuratori** e saranno richiamati nella **Scheda di Copertura**.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., **l'Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, entro 30 gg, dalla data di decorrenza; in caso di ritardato pagamento del **Premio** nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

I termini di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un **Premio** alla firma nonché per le rate successive.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di **Sinistro**, **l'Assicurato e/o Contraente** deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli **Assicuratori**, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

ALLEGATO 2
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -

(composto di 11 pagine)

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'Assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di **Assicurazione** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'**Assicurazione** si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'**Assicurazione** cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda di Copertura** e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 16.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'**Assicurato** e/o **Contraente** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli **Assicuratori** s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'**Assicurato** e/o **Contraente** debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata od altro mezzo (telefax, email o simili) agli **Assicuratori** ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Giurisdizione - Foro competente – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente **Assicurazione** sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli **Assicuratori** eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

ALLEGATO 2
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -

(composto di 11 pagine)

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli **Assicuratori** di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Il presente **Certificato** è regolato dalla legge Italiana e le relative disposizioni dovranno essere interpretate secondo la legge italiana. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente **Certificato**, si applicano le disposizioni di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL VERIFICATORE INTERNO**

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- e) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- f) i pregiudizi economici derivanti alla **Stazione appaltante / Committente** dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- g) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla **Stazione appaltante** dei lavori o dall'appaltatore.
- h) i danni materiali e diretti subiti dalle **Opere** in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
 - gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera;

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'**Assicurato**, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal **Committente** o dall'**Appaltatore** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di ottenere il consenso scritto degli **Assicuratori**. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) *l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in*

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -

materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.*

In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;*
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;*
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;*
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.*

Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di Risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di Risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ALLEGATO 2
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 11 pagine)

Art. 18 – Massimale di assicurazione

La presente garanzia è prestata per un **Massimale** pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per **Opere** di particolare complessità può essere richiesto un **Massimale** superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli **Assicuratori** per l'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di uno **Scoperto** per **Sinistro** pari al 10% dell'**Indennizzo** fino ad un massimo pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato** e/o **Contraente**.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

*Gli **Assicuratori** assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'**Assicurato** e/o **Contraente**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** e/o **Contraente** stesso.*

*Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** e/o **Contraente**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di **Assicurazione**, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.*

*Gli **Assicuratori** non riconoscono spese sostenute dall'**Assicurato** e/o **Contraente** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

*Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del **Massimale** per **Costi e Spese**:*

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il **Contraente/Assicurato** sia parte istante, sia qualora il **Contraente/Assicurato** sia chiamato alla mediazione;*
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;*
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal **Contraente/Assicurato** alla propria assistenza nella mediazione.*

ALLEGATO 2
– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

(composto di 11 pagine)

Art. 21 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente contratto di **Assicurazione** si prende atto che l' **Assicurato** e/o **Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di **Assicurazione**, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd's da BDB Ltd (Coverholder) si considererà come effettuata all'**Assicurato** e/o **Contraente**, *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, da BDB Ltd si considererà come effettuata all'**Assicurato** e/o **Contraente**,

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd's a BDB Ltd si considererà come effettuata dall' **Assicurato** e/o **Contraente**; *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato a BDB Ltd, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** e/o **Contraente**

I Sottoscrittori conferiscono mandato al BDB Ltd (Coverholder) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di **Assicurazione**. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's a BDB Ltd si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato a BDB Ltd, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

- b1. Ogni comunicazione effettuata da BDB Ltd al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata da BDB Ltd al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti agli Assicuratori che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

Art. 23 – Clausola di raccordo

Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.

– CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –

Art. 24 – Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni **Assicuratore** è disgiunta e non solidale con quella degli altri **Assicuratori**. Ogni **Assicuratore** è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni **Assicuratore** non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro **Assicuratore**.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un **Assicuratore**.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un **Assicuratore** (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli **Assicuratori** membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli **Assicuratori** del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

ALLEGATO 2
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -

(composto di 11 pagine)

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 2 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio**
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**
- Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente**
- Art. 6 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione**
- Art. 9 - Oneri fiscali**
- Art. 10 - Forma delle comunicazioni**
- Art. 11 - Giurisdizione – Foro competente – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**
- Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione**
- Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)**
- Art. 17 - Estensione territoriale**
- Art. 18 - Massimale di Assicurazione**
- Art. 19 - Vincolo di solidarietà**
- Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**
- Art. 21 - Clausola Broker**
- Art. 22 - Esclusione della responsabilità solidale**
- Art. 23 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno**
- Art. 24 - Clausola di raccordo**

Data

Il Contraente

.....

.....

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario;**
- **Condizioni di Assicurazione;**
- **Questionario Proposta.**

Data

Il Contraente

.....

.....

Ultimo aggiornamento: Settembre 2011

GLOSSARIO

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
INTERNO**

**(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006,
come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008)**

*

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione del contratto.

Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

- ASSICURATO:** la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura.
- ASSICURATORI:** il sindacato/i sindacati dei *LLOYD'S* indicato/i nella Scheda di Copertura e nella nota informativa di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni) e del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
- SINDACATO:** il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's.
- CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- CORRISPONDENTE/
COVERHOLDER:** il Corrispondente dei Sindacati dei Lloyd's che opera in una regione o in un paese, autorizzato a stipulare polizze per conto degli Assicuratori.
- ASSICURAZIONE:** il contratto di Assicurazione.
- CONTRATTO D'ASSICURAZIONE/
CERTIFICATO/
POLIZZA:** il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
- PERIODO DI DURATA/
DI VALIDITA' DEL
CERTIFICATO:** il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.
- DATA DI
RETROATTIVITA':** la data antecedente la stipulazione del Certificato indicata nella Scheda di Copertura. Resta inteso che la Data di retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di Assicurazione.
- QUESTIONARIO –
PROPOSTA:** fermo restando quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il documento - che forma parte integrante ed essenziale del Certificato - con il quale gli Assicuratori raccolgono alcune delle

ALLEGATO 3
- GLOSSARIO -

(composto di 3 pagine)

informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e sulla base del quale gli Assicuratori prestano il consenso alla stipulazione del Certificato.

**SCHEDA DI POLIZZA/
SCHEDA DI COPERTURA/
MODULO DI ASSICURAZIONE:**

il documento allegato alla Polizza, facente parte integrante ed essenziale della stessa, che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dalla Polizza, gli eventuali altri dati essenziali della Polizza.

**BILANCI DEI
MEMBRI:**

l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dal) membri dei Lloyd's.

CONSUMATORE:

ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**FONDI DEI MEMBRI
PRESSO I LLOYD'S:**

i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro.

**SOMMA ASSICURATA o
MASSIMALE:**

l'importo massimo della copertura assicurativa.

PREMIO:

il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione al fronte del rilascio dell'Assicurazione, specificato nella Scheda di Copertura.

**INDENNIZZO/
RISARCIMENTO:**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**SOTTOLIMITE DI
INDENNIZZO:**

l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio, per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo. Tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

FRANCHIGIA:

la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

SCOPERTO:

la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**CONTROLLORE
TECNICO:**

l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

ALLEGATO 3
- GLOSSARIO -

(composto di 3 pagine)

- FORZA MAGGIORE:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
- GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
- LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE:** il cantiere -area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
- MANUTENZIONE:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.
- OPERE:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura.
- OPERE PREESISTENTI:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.
- PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
- PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
- PROGETTISTA DEI LAVORI:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
- REGOLAMENTO:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
- STAZIONE APPALTANTE o COMMITTENTE:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori.
- VERIFICATORE:** il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

Ultimo aggiornamento: Settembre 2011

ALLEGATO 4
QUESTIONARIO PROPOSTA-

(composto di 2 pagine)

**MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

AVVISO IMPORTANTE

- (1) La presente proposta deve essere compilata dal Proponente stesso. È necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato.
- (2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
- (3) La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".
- (4) La Validità temporale del presente questionario non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di compilazione e firma dello stesso.
- (5) **IL PREMIO È DOVUTO IN UNA UNICA SOLUZIONE.**
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DAGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI A FAVORE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ. EVENTUALI FRAZIONAMENTI DEL PREMIO POTRANNO ESSERE CONCORDATI DI VOLTA IN VOLTA TRA CONTRAENTE/ASSICURATO E ASSICURATORI.
AVVERTENZA!
NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.
- PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLE DEFINIZIONI, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 3 "PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO" DELLE "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" E 14 "CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE" DELLE "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO".

Proponente

Nome del professionista assicurato (Verificatore Interno)

Codice Fiscale

Stazione appaltante

Sede

ALLEGATO 4
QUESTIONARIO PROPOSTA-

(composto di 2 pagine)

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori dell'Opera	Durata prevista fine lavori dell'Opera

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata

Data di accettazione dell'incarico del professionista assicurato

Se i lavori dell'opera sono già iniziati, seguono I tempi prestabiliti dal Committente?

Ci sono circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali per tale incarico ?

Sono stati fatti negli ultimi 5 anni reclami contro il proponente o taluno degli Assicurandi, per danni attribuiti a negligenza professionale, errore o omissione?

Il sottoscritto Proponente, anche a nome degli altri Professionisti da assicurare, conferma la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti nel presente modulo di proposta e negli allegati e, agli effetti della Legge sulla "Privacy" n°675/1996, autorizza gli assicuratori e l' Intermedio del Contratto a farne uso unicamente per la stipulazione e la gestione dell'assicurazione.

Data

Il Proponente

.....

.....

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Questionario Proposta.

Data

Il Contraente

.....

.....